

Ministero della Giustizia
Tribunale di CALTAGIRONE
USCITA - 12/03/2020 11:58:20 - 0000705



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020, con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;

considerato che in detto decreto è stato, in particolare, previsto che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271....”*;

visto il provvedimento 10 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati) ad integrazione del decreto legge n. 11\2020;

rilevato che le *udienze dibattimentali indifferibili relative a soggetti detenuti* dovranno essere celebrate mediante videoconferenza, essendo l'ufficio dotato di aula attrezzata;

che le convalide degli arresti e dei fermi (ex art 390 e 391 c.p.p.) e le convalide degli arresti e successivi giudizi direttissimi (ex art 558 c.p.p.) *possono essere effettuati,utilizzando i collegamenti da remoto previsti dai programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione, ovvero “Skype for Business e Teams”*;

che nell'utilizzo dei collegamenti da remoto rimane ferma l'esigenza di garantire - pena la violazione del diritto di difesa - il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 146 bis disp att. c.p.p.;

DISPONE